

CAPITOLO III

L'EX CONSORZIO DEL FIUME OLONA

SOMMARIO — Tavola delle Utenze. — Antichi statuti e "Nuove Costituzioni" dello Stato Milanese. — Titolo dell'Olonia (fac-simile).

Milano ha sempre dedicato particolari cure alle acque dell'Olonia, che, fin dai tempi romani e poi nel Medio Evo, hanno servito — come è noto — non solo per scopi agricoli e industriali, ma anche di pubblica utilità, di igiene e di difesa ossidionale.

Gli statuti e i Regolamenti, che vedremo essere emanati in antichi tempi, sono una riprova dell'interesse grandissimo che Milano ha sempre avuto per le acque dell'Olonia e per la loro regolamentazione.

Può sembrare esagerato parlare di un problema idraulico milanese imperniato sull'Olonia; ma sta di fatto che, se si osservi la storia e la geografia del nostro fiume, questa idea viene spontanea alla mente. E — *parva si licet componere magnis* — viene pure fatto di paragonare l'Istituto del Commissario del Fiume Olona, quale risulta dalle Costituzioni del Ducato di Milano, al famoso e giustamente celebrato Magistero delle Acque della Repubblica Veneta. Qui si dovevano salvare dalle acque precipiti del Cadore gli interessi e le fondamenta stesse della « Regina del Mare ». mentre, per Milano, si dovevano (e si devono) salvare dalle « piene », tristemente celebri, gli abitati e le campagne minacciati.

La benemerita Amministrazione del Fiume Olona — che ha cessato, come vedremo, di avere funzioni amministrative autonome con transazione 28 febbraio 1923, essendo stato il Fiume Olona, con R. Decreto 2 giugno 1921, iscritto nelle

acque pubbliche dello Stato (Ispettorato del Po) — possiede una documentazione storico-iconografica delle vicende del corso d'acqua, che potrebbe fornire materia per un interessante volume.

Essa, pertanto, presentò all'Esposizione Nazionale di Milano del 1881 un completo riassunto dell'opera svolta durante quasi tre secoli — col ricco patrimonio dei suoi rilievi tecnici e degli studi di idraulica — nella quale da remoti tempi vanno meritatamente celebri gli ingegneri lombardi — e con corredo d'altri notevoli lavori d'indole statutaria e regolamentare, storia e statistica, nonchè con il commento volgarizzativo delle « Nuove Costituzioni » del Dominio Milanese, in quanto hanno tratto col Consorzio del Fiume Olona, a cura del dottor Giovanni Bertolé, Cancelliere e Notaio del Consorzio stesso.

Di questo pregevole lavoro riportiamo alcuni passi che ci sembrano più importanti.

« Le antiche Costituzioni, o Statuti, del Ducato di Milano erano giunte a tanta e tale moltitudine di leggi, che, per la loro conoscenza ed applicazione, fu indispensabile procedere ad una ordinata scelta delle medesime, avvenuta appunto sotto Carlo V, verso la metà del secolo XVI, con la denominazione di « Nuove Costituzioni ».

« Queste « Nuove Costituzioni » mantengono perfettamente il carattere tradizionale degli Statuti di ogni tempo e di ogni nazione, i quali, dopo la caduta dell'Impero Romano, rappresentavano il secondo periodo della scienza civile, provvedendo alle condizioni speciali delle varie regioni.

« Dette « Nuove Costituzioni », sebbene sostituite più tardi da una serie di disposizioni avvicendatesi con l'alternarsi delle condizioni politiche, giunsero però fino a noi, non come semplice ricordo storico, ma come documento immutabile per tutti quei diritti d'indole principalmente privata, che dalle medesime immediatamente o mediatamente derivano e delle quali esse sono il fondamento o il titolo originario e legittimo di acquisto; e ci arrivarono altresì quali fonti di diritto ancor vive in moltissimi rapporti contrattuali, conservati nelle consuetudini integranti la legge scritta, e alle quali ebbero sempre espresso riferimento i Regolamenti Generali del Consorzio dell'Olona ed indicatamente quelli in data 11 maggio 1812, e 12 febbraio 1881 ».

Il Bertolé, che — come abbiamo sopra accennato — si è reso benemerito traduttore e volgarizzatore e illustratore delle « Nuove Costituzioni » riguardanti il Fiume Olona, cita la « memoranda transazione del 7 maggio 1610, a rogito del notajo camerale Giulio Grasso, ratificata il 3 maggio 1611 da Filippo II, con ampia e solenne deroga ad ogni e qualsiasi contraria disposizione di legge fosse stata da chiunque ed in





Fig. 5
L'Olona da Rho a Milano (1772)

qualsiasi forma e modo dapprima emanata ». Sarebbe, questa, l'origine, diremo, legale del Consorzio del Fiume Olona, i cui Regolamenti Generali si intonavano alle « Nuove Costituzioni » del Dominio di Milano, libro quinto, titolo: *O l o n a*.

Vi si parla specificatamente dell'Ufficio del Giudice e del Commissario del Fiume Olona e dei pertinenti allo stesso Ufficio, nonchè delle pene — come nelle gride di manzoniana memoria — per i contravventori e dei privilegi accordati, come appare dalle pagine che qui riportiamo in fac simile.



DECISIONI ED ORDINI NOTABILI

INTORNO

ALLE COSTITUZIONI DEL DOMINIO, MILANESE

TITOLO

*Ufficio del Giudice e del Commissario del Fiume Olona
e delle pertinenze dello stesso Ufficio.*

(XIV) Nell'anno 1607, addì 22 giugno, referente il Magnifico Senatore Conte Lodovico Taverna Conservatore del Fiume Olona, il Senato ordinò che tutte le Bocche costrutte in detto Fiume fossero ridotte alla forma prescritta dalle Ordinanze del già Magnifico Senatore Monti fatte nel giorno 14 maggio anno 1575. I soratori poi (quali sono chiamati) doversi fare profondi nella forma voluta dalle N. C. e che in essi per nessun motivo si possa mettere alcun impedimento alla estrazione delle acque. — Le chiuse dei molini, a ridursi alla forma prescritta dalle N. C. Le porte aprentisi dei molini, chiamate *Uschiere*, dover essere giusta le forme delle stesse Costituzioni. — I pali e qualunque altro impedimento posto nello stesso Fiume doversi togliere nel termine di quindici giorni sotto pena di venticinque scudi, per ciascuno inobbediente. Oltre a ciò le Fonti dovranno essere espurgate. Si osserverà poi che tutti gli Utenti delle acque del detto Fiume debbano usare delle medesime secondo le forma data dalle N. C. e dopo ciò prestare cauzione giusta le stesse N. C. — Gli acquedotti che si chiamano Riali dovranno egualmente ridursi alla forma traman-

dataci dalle N. C. e farsi i Cavi, pei quali le acque abbiano a ritornare al loro luogo. — Finalmente tutti quelli che per qualche privilegio pretendono esser lecito alli medesimi di usare delle acque del detto Fiume contrariamente alla forma prescritta dalle dette Costituzioni, dovranno nel termine di quindici giorni produrre i titoli dei loro diritti nelle mani del nominato Magnifico Ducale Conservatore, il quale, istruito il processo, riferirà al Senato, perchè alla fine si possano distruggere dalle fondamenta gli introdotti abusi. — Tutte queste cose poi saranno a promulgarsi con pubblico editto dallo stesso Magnifico Conservatore a mente del Senato, affinchè sia noto a tutti, e gli Utenti siano certi che ove nel medesimo termine di giorni quindici le predette cose non siano state pienamente eseguite, e praticato lo spurgo delle fonti, gli inobbedienti saranno obbligati a tutte le spese di esecuzione. — Egr. Secret. Marchesonio.

Intorno alla facoltà di farsi sostituire nella carica di Commissario del Fiume Olona, referente il Magnifico Senatore Leizaldo fu decretato dal Senato addì 13 agosto 1620 — non essere ammissibili le surrogazioni, e ciò doversi osservare per l'avvenire.

Lagnandosi gli Utenti del Fiume Olona per l'Editto e l'Ordinanza promulgata dal Magnifico Caimi coll'autorizzazione del Senato intorno alla modellazione delle Bocche, il Senato nel giorno 11 luglio 1643 decise doversi osservare l'Editto ed informarsi il Senato intorno ai prodotti gravami.

ORDINE circa il modo di intimare i precetti ai Monasteri dei Regolari ed alle Persone Ecclesiastiche Utenti delle acque del Fiume Olona.

MDCXXIII = Giorno 19 luglio.

(XV) Lette avanti l'Eccellentissimo Senato di Milano le seguenti preci dei Sindaci del Fiume Olona e cioè = P. R. Es-

sendo che per la esecuzione e gli effetti dell'Ordine dell'Eccellentissimo Senato emanato sotto il giorno 15 del mese di maggio 1623, il precetto devesi intimare personalmente a tutti gli Utenti delle acque del Fiume Olona, affinchè facciano praticare i sotori all' oggetto che le acque dopo il loro legittimo uso ritornino al detto fiume, giusta le disposizioni delle Nuove Costituzioni, e degli Ordini del Prefato Eccellentissimo Senato; e siccome tra i detti Utenti vi sono non pochi Monasteri tanto di Monaci che di Monache, ed altre persone Ecclesiastiche, i quali non hanno Fittabili dei prati irrigati dalle dette acque e di conseguenza non si conosce in qual modo i precetti istessi si possano intimare: epperiò per l'opportuno rimedio i Sindaci del detto Fiume Olona ricorrono alla Magnificenza Vostra umilmente supplicando, perchè si degni prescrivere la forma per la intimazione del detto precetto alli nominati Ecclesiastici all'intento che l'Ordine del predetto Eccellentissimo Senato sia messo ad esecuzione e per tal modo ecc.

E quelle istanze maturamente, ponderate, il Senato emanò questo Ordine che la ricordata precedente Ordinanza dovesse promulgarsi con pubblico Editto, di maniera che rimanesse da tutti conosciuta.

BELINGERIO PROVERIA.

